



---

*Documento di seduta*

---

**B8-0145/2017**

8.2.2017

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (2017/2525(RSP))

**Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto, Laura Ferrara**  
a nome del gruppo EFDD

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (2017/2525(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Canada<sup>1</sup>,
  - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada<sup>2</sup>,
  - vista la relazione dal titolo "A Critical Assessment of the Proposed Comprehensive Economic and Trade Agreement Between the European Union and Canada - A joint position of the European Federation of Public Service Unions (EPSU) and the Canadian Union of Public Employees, the National Union of Public and General Employees and the Public Service Alliance of Canada" (Una valutazione critica della proposta di accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada - una posizione congiunta della Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), del sindacato canadese della funzione pubblica, del sindacato nazionale dei dipendenti pubblici e dell'Alleanza della funzione pubblica del Canada) del gennaio 2010,
  - visto il documento di lavoro della FSESP dal titolo "CETA and TTIP — Potential impacts on health and social services" (CETA e TTIP — Potenziale impatto sui servizi sociali e sanitari), di Thomas Fritz, dell'aprile 2015,
  - vista la dichiarazione dell'Associazione europea dei giudici sulla proposta della Commissione europea riguardante un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti, del febbraio 2015,
  - visto il documento di sintesi dell'Alleanza europea per la salute pubblica (EPHA) dal titolo "How CETA could Undermine Public Health" (Come il CETA potrebbe minare la salute pubblica), dell'ottobre 2016,
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio relativa alla conclusione del CETA tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
  - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la procedura di ratifica al Parlamento dovrebbe essere sospesa fino a quando saranno chiarite importanti questioni giuridiche sul CETA e il suo capitolo relativo agli investimenti;
- B. considerando che la conclusione del CETA sembra essere incompatibile con gli

---

<sup>1</sup> GU C 468 del 15.12.2016, pag. 2.

<sup>2</sup> GU C 380E dell'11.12.2012, pag. 20.

obiettivi dell'UE in termini di tutela dell'ambiente, principio di precauzione, coesione sociale, lavoro dignitoso, difesa delle libertà civili, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, l'accesso ai servizi sanitari, le politiche culturali e la diversità culturale, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e la tutela dell'agricoltura familiare e su piccola scala;

- C. considerando che persistono incertezze per quanto riguarda la compatibilità del CETA con i trattati europei;
  - D. considerando che le norme nel settore agroalimentare sono ampiamente divergenti tra l'UE e il Canada e che rendere le norme meno rigorose va contro l'acquis europeo;
  - E. considerando che la riduzione degli oneri normativi dovrebbe sempre essere accuratamente valutata rispetto alla protezione del diritto dei consumatori all'informazione sui prodotti che acquistano e del diritto dei cittadini a una società sicura dal punto di vista giuridico;
  - F. considerando che sia l'articolo 1 che l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stipulano che "le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini";
  - G. considerando che la mancanza di un pieno accesso ai principali documenti negoziali da parte dei parlamentari a diversi livelli di governance su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché per la società civile, la stampa, i ricercatori e i cittadini, ha comportato carenze in termini di partecipazione democratica;
  - H. considerando che l'87 % delle PMI dell'UE dipende dalla domanda interna e non è direttamente coinvolto nel commercio internazionale e nei mercati internazionali; che la priorità delle PMI dell'Unione rimane l'ulteriore sviluppo del mercato a livello locale e regionale e del mercato comune europeo, prima dell'accesso ai mercati canadesi;
  - I. considerando che la creazione di benessere del CETA deriva essenzialmente da un riorientamento degli scambi, non da un aumento degli stessi;
  - J. considerando che il CETA non comprende un capitolo dedicato alle PMI;
  - K. considerando che una cooperazione regolamentare istituzionalizzata, come proposto attualmente dalla Commissione, pregiudica le prerogative legislative del Parlamento europeo nonché quelle dei parlamenti nazionali e produce di conseguenza un effetto di freno per l'applicazione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;
  - L. considerando che è difficile valutare il reale impatto del CETA sulle economie dell'UE e del Canada e che dagli studi emergono risultati contrastanti; che il CETA non potrà risolvere i problemi economici strutturali di lunga data dell'Unione né le cause ad essi sottostanti;
1. rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione del CETA;
  2. osserva che il CETA inciderà negativamente sull'accesso ai medicinali, in particolare per i cittadini canadesi, visto che il Canada è già al secondo posto nel mondo nella

classifica dei paesi con i prezzi dei medicinali più elevati;

3. chiede la completa esclusione del servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS) da tutte le disposizioni del CETA;
4. osserva che il CETA potrebbe compromettere la qualità e l'accessibilità economica dei servizi di interesse generale;
5. respinge qualsiasi ulteriore apertura per i servizi di istruzione a finanziamento misto, anche nel settore dell'istruzione prescolastica e superiore; respinge, pertanto, elenchi negativi nella liberalizzazione dei servizi che consentono di includere nel CETA disposizioni riguardanti clausole di irreversibilità (ratchet clause) e di sospensione (standstill clause);
6. ritiene che il CETA comprometta la protezione dei dati personali dei cittadini dell'UE, attraverso gli impegni che sono stati assunti per quanto riguarda i flussi transfrontalieri di dati;
7. invita la Commissione a garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed efficaci delle otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; ritiene che le disposizioni debbano mirare all'ulteriore miglioramento del grado di tutela delle norme lavorative e ambientali;
8. ricorda che le norme lavorative e ambientali non sono circoscritte ai capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile ma figurano parimenti in altri ambiti dell'accordo;
9. invita ad istituire un processo di monitoraggio efficace, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile nell'attuazione delle disposizioni del CETA in materia di lavoro;
10. sottolinea che l'accresciuta concorrenza in materia di investimenti tra le banche e altri prestatori di servizi finanziari con sede nell'UE e in Canada rende entrambi i sistemi finanziari più interconnessi e vulnerabili agli shock esterni e al rischio di contagio;
11. chiede alla Commissione la riapertura dei negoziati nell'ambito del CETA, con la creazione di un capitolo specifico sulle PMI basato sull'impegno comune di entrambe le parti negoziali e con l'obiettivo di creare nuove opportunità per le PMI europee in Canada, tenendo conto che meno dell'1% delle PMI europee esportano in Canada;
12. ricorda che, nell'ambito della consultazione pubblica sui sistemi di protezione degli investimenti, il 97 % dei partecipanti ha espresso un parere negativo, confermando uno dei principali problemi del procedimento di delibera in cui solo l'investitore ricorrente e il governo nazionale convenuto possono essere parti; respinge l'inclusione del sistema giurisdizionale per gli investimenti, che consente che il ricorso possa essere presentato solo da parte di investitori stranieri, dando priorità alle imprese private internazionali rispetto all'interesse pubblico nazionale; deplora il fatto che gli interessi commerciali delle multinazionali, sostenute da un sistema di arbitrato, prevarranno sull'aspetto umano e sui diritti dei pazienti;

13. ribadisce che il Canada e l'UE dispongono di mezzi di ricorso giudiziari pienamente funzionanti e accessibili, che rendono ogni forma di arbitrato inutile e fortemente discutibile;
14. osserva che gli arbitri saranno remunerati su base oraria e che ciò costituirà un incentivo a protrarre i contenziosi, con costi significativi per i contribuenti;
15. riconosce inoltre che l'80 % delle società statunitensi detiene una partecipazione significativa in una determinata società canadese e osserva che l'accordo darà la possibilità di intentare azioni legali contro i governi degli Stati firmatari a spese dei contribuenti;
16. deplora l'utilizzo della vaga espressione "trattamento giusto ed equo" nel CETA alla luce dell'elevato numero di procedimenti di arbitrato in materia di investimenti sulla questione;
17. si oppone alle minacce poste dal CETA riguardo agli interventi di politica pubblica nel settore della salute pubblica e contesta il diritto degli investitori stranieri di impugnare tali interventi a norma delle disposizioni sugli investimenti stranieri;
18. sottolinea che il CETA consentirebbe alle società di investimento transnazionali di adire le vie legali nei confronti degli Stati membri dell'UE laddove fossero approvate leggi che incidano sui profitti degli investitori, incluse quelle concepite per tutelare la salute pubblica, l'ambiente o i diritti dei lavoratori; osserva inoltre che un esperto indipendente delle Nazioni Unite ha affermato che il CETA è incompatibile con lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani e ha dichiarato che gli accordi commerciali dovrebbero essere ratificati solo a seguito di una valutazione dell'impatto sui diritti umani, la salute e l'ambiente, il che non è avvenuto nel caso del CETA;
19. evidenzia che l'ICS consentirebbe di ricorrere al "treaty shopping" (ovvero la ricerca dei trattati più vantaggiosi), concedendo agli investitori la scelta dell'accordo in virtù del quale presentare la domanda di risoluzione delle controversie investitore-Stato;
20. osserva che non è stato chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di elaborare un parere giuridico sulla validità di un sistema ICS in forma di tribunale multilaterale per gli investimenti e sulla relativa conformità ai trattati dell'UE;
21. ricorda che il diritto di legiferare di entrambe le parti è soggetto alle disposizioni del CETA, il che riduce di conseguenza le possibilità normative delle autorità nazionali;
22. chiede garanzie del fatto che il CETA comprenda un capitolo ambizioso, equilibrato e moderno sui diritti di proprietà intellettuale, che includa il riconoscimento, la protezione rafforzata e la modifica delle indicazioni geografiche, senza pregiudicare l'eventuale necessità dell'UE di riformare il suo sistema per i diritti d'autore;
23. ribadisce che, liberalizzando i mercati agricoli, il CETA rischia di pregiudicare le norme in materia di sicurezza alimentare; deplora di conseguenza che il CETA non comprenda alcun riferimento specifico al benessere degli animali;
24. invita la Commissione a:

- impegnarsi con fermezza per un rigoroso mantenimento delle norme attuali e future in materia di sicurezza alimentare, salute umana, misure fitosanitarie, tutela delle colture e dell'ambiente e protezione dei consumatori, quali definite dalla legislazione dell'UE;
  - garantire che l'attuale meccanismo di cooperazione del CETA riguardante la revisione e l'armonizzazione delle norme in materia di OGM non indebolisca le norme in vigore nell'UE;
  - garantire che in futuro i valori fondamentali dell'UE, quali il principio di precauzione e l'agricoltura sostenibile, non siano minacciati, unitamente alla libertà dei cittadini di essere informati su quello che acquistano sui mercati dell'UE grazie a un'adeguata tracciabilità e alle norme di etichettatura;
  - garantire il rispetto e l'insistenza sull'inclusione di norme europee di protezione dei consumatori, benessere degli animali e tutela dell'ambientale nonché norme sociali minime relative ai prodotti agricoli importati nell'UE;
25. respinge il fatto che le disposizioni del CETA non escludano in modo chiaro gli operatori idrici pubblici, dando luogo a una situazione in cui le politiche nazionali volte a tutelare l'accesso all'acqua potabile sicura e pulita potrebbero essere contestate nel quadro del capitolo sugli investimenti in ragione di "ostacoli agli scambi", creando un precedente per tutte le politiche del settore pubblico;
  26. rileva inoltre che il testo del CETA non prevede una definizione chiara e dettagliata di servizi pubblici;
  27. segnala che le parti del CETA hanno rilasciato 38 dichiarazioni e documenti analoghi per chiarire e interpretare determinati punti dell'accordo; osserva inoltre che la maggior parte di tali dichiarazioni ha carattere unilaterale, il che significa che esse non hanno pressoché alcun valore giuridico e non possono essere considerate vincolanti in termini di interpretazione del testo;
  28. ritiene che la Commissione debba concentrarsi su accordi e trattati intesi a difendere i diritti umani e lo sviluppo sostenibile anziché l'attuale politica commerciale, che risulta vantaggiosa solo per le società transnazionali;
  29. invita la Commissione a mantenere gli obiettivi in materia di sviluppo di fonti di energia rinnovabili ed efficienza energetica al fine di rafforzare la sicurezza energetica; sottolinea che il capitolo pertinente deve includere chiare garanzie affinché le norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi e l'Unione rimanga libera di definire in modo indipendente le norme e gli obiettivi futuri;
  30. invita pertanto la Commissione a includere una clausola di salvaguardia bilaterale per offrire ai settori dell'UE ad alta intensità energetica e suscettibili di operare una rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, tra cui l'industria chimica, delle materie prime e dell'acciaio, idonee misure che consentano il mantenimento delle attuali aliquote delle tariffe doganali per un periodo transitorio prestabilito e adeguato dopo l'entrata in vigore del CETA, con una clausola di revisione obbligatoria;

31. segnala che il CETA incoraggerebbe l'industria finanziaria ad assumere rischi maggiori, effettuando investimenti speculativi, per sopravvivere in un mercato internazionale più competitivo;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento del Canada.